

Oggetto: Le prestazioni di lavoro occasionale (i nuovi voucher)

L'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha mantenuto nell'ordinamento italiano la possibilità di ricorrere all'utilizzo dei cosiddetti "voucher", modificandone le modalità di utilizzo e la denominazione (precedentemente erano denominate prestazioni di lavoro accessorio¹, ora prestazioni di lavoro occasionale).

La definizione di prestazioni di lavoro occasionale e limiti quantitativi

Sono definibili "prestazioni di lavoro occasionale" le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Una deroga al limite di cui alla lettera b) è consentita se la prestazione è resa da:

- titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'Università;
- disoccupati che hanno provveduto a trasmettere la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

¹ Ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 81 (N.d.r.: Articolo abrogato, a decorrere dal 17 marzo 2017, dall'art. 1, comma 1 decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25)

Nel calcolo del limite annuo complessivo di utilizzo i compensi per le prestazioni di lavoro occasionale rese dai soggetti di cui sopra sono computati al 75% del loro importo.

La deroga non vale, invece, per i limiti di compenso riferiti a ciascun singolo prestatore, che sono sempre da considerare nel loro valore nominale, al netto dei contributi.

Limiti soggettivi

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale o saltuaria di limitata entità nell'esercizio di attività di impresa o professionali è vietato:

- ai soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
- agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- alle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari soggetti non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- alle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per quanto riguarda il divieto di utilizzo del contratto di lavoro occasionale alle imprese e professionisti che impiegano più di cinque dipendenti a tempo indeterminato ed in particolare per quanto riguarda il periodo temporale al quale fare riferimento per il computo dei dipendenti, il tenore letterale della norma sembra sottendere un criterio di attualità che fa riferimento al momento dell'utilizzo del contratto; diversamente l'INPS nella circolare del 5 luglio 2017, n.107, con riferimento allo stesso periodo, delinea un criterio della media semestrale, assumendo a riferimento per il calcolo il semestre che va dall'ottavo

al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Modalità di accesso alle prestazioni

Nell'esercizio di attività di impresa o professionali le prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di limitata entità possono essere retribuite utilizzando il contratto di prestazione occasionale denominato "PrestO".

Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.

Compenso e posizione contributiva del prestatore di lavoro

La misura minima oraria del compenso da riconoscere al prestatore di lavoro occasionale è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A questo valore si aggiungono i contributi, pari per ogni ora di lavoro a 2,97 euro per la Gestione separata INPS, 0,32 euro a favore dell'INAIL oltre a E 0,12 per spese di gestione, per un prelievo totale di euro 12,41.

Modalità di assunzione

L'utilizzatore non persona fisica è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Modalità di pagamento

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del contratto di prestazione di lavoro occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore.

Trattamento fiscale

I compensi percepiti dal prestatore di lavoro occasionale sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore di

lavoro e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Decorrenza

E' possibile usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale a partire dal 24 giugno 2017.

Tuttavia, i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi dell'art.48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, richiesti alla data del 17 marzo 2017 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Sanzioni

Nel caso di superamento da parte di un utilizzatore, dell'importo di 2.500 euro o comunque dei limiti orari, diviene automatica la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Inoltre, per la violazione dell'obbligo di comunicazione da trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dell'INPS è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera da cui risulta accertata la violazione.

La definizione di prestazioni di lavoro occasionale non subordinato

Rimane valida la possibilità di fare ricorso alle prestazioni d'opera disciplinate dall'art. 2222 del codice civile in via occasionale i cui limiti sono invece delineati dall'art. 61 comma 2 del D. Lgs. del 10/09/2003, n. 276, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro che fruiscono di una serie di agevolazioni fiscali e contributive.

Affinché un'opera o un servizio si possa configurare come prestazione occasionale, è necessario tuttavia che non ci sia la presenza di:

- coordinazione dell'attività (sono quindi escluse tutte le attività assimilabili a quelle di lavoro dipendente);
- di abitudine (come prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 con riferimento alla nozione generale di attività d'impresa) e continuità, altrimenti si determinerebbe una collaborazione coordinata e continuativa con il rischio dell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato;
- professionalità (sono escluse le attività che prevedono l'iscrizione in albi professionali²).

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 14 settembre 2017

Studio Dattilo Commercialisti Associati

² Vd Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4594 del 25 febbraio 2015